

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 08/10/2021 davanti al Giudice del Lavoro dott. Dante Martino, chiamato il procedimento n.6212/2020 R.G.

tra

FRANCESCA BRUGNANO

C/

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Sono presenti l'avv. RAIMONDI SABINA e l'avv. Cannata per l'avv. LONGO ANTONINO.

I procuratori delle parti insistono nelle rispettive domande, eccezioni e richieste istruttorie.

L'avv. Raimondi in particolare contesta la fondatezza delle preliminari eccezioni formulate da parte convenuta chiede, in particolare di esser autorizzata ad effettuare una notifica, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti degli altri partecipanti alla procedura de quo.

L'avv. Cannata insiste in memoria e nell'eccezioni ivi articolate, opponendosi alle richieste istruttorie articolate da controparte chiedendo un rinvio per discussione e decisione, con termine per note.

IL GIUDICE

Ritenuto necessario autorizzare preliminarmente parte ricorrente alla notifica del ricorso con modalità telematiche mediante la pubblicazione, del decreto del 17.7.2020 e della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. sul sito internet dell'amministrazione resistente nei confronti di tutti coloro che sono risultati vincitori o



collocati in posizione utile nella graduatoria oggetto di causa, entro il
30.11.2021.

Rinvia per la trattazione all'udienza del 14.1.2022 ore 9.30.

Il cancelliere

IL GIUDICE

Dante Martino



R.G. 6212/2020

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Visto il ricorso depositato in cancelleria il 01/07/2020 ;

Vista la nota del 10.07.2020 con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere interesse a coltivare l'istanza cautelare avanzata insieme al ricorso di merito;

Visti gli artt. 409 e segg. C.P.C.;

PQM

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e rinvia per la trattazione del merito all'udienza del 08.10.2021, ore 11.00.

Onera il ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto, entro dieci giorni da oggi al convenuto il quale dovrà costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Palermo,17/07/2020

Il Giudice
Dante Martino


Il cancelliere



PROCURA ALLE LITI

La sottoscritta **Francesca BRUGNANO** (BRGFNC64D61G273M), residente in Partinico (PA) via dell'Unità n. 39 delega a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del contenzioso dinanzi al Tribunale di Palermo Sezione lavoro nel procedimento contro l'ASP Palermo avverso la procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017 di cui alla Delibera 522 del 10/10/2019 e successive graduatorie, gli Avv.ti Sabina Raimondi del foro di Termini Imerese (CF: RMNSBN73D64G273I) e Alberto Marolda del foro di Sciacca (C.F. MRLLRRT66S02G273Kpec: alberto.marolda@avvsciaccia.legalmail.it, fax 091 9761574), anche nella fase esecutiva, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, presso i quali elegge domicilio presso il loro studio sito in Palermo Via P. Mattarella 9. Resa edotta e, chiaramente informata dei propri diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presta completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali. Presta altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.
Palermo, 09/06/2020

Francesca Brugnano



La firma è stata apposta su documento analogico da cui è stata estratta copia informatica ed inviata a mezzo mail all'indirizzo dell'avv. Sabina Raimondi avv SABINARAIMONDI@gmail.com, come previsto dal D.L n. 18/2020 (Decreto cura Italia)



AVV. ALBERTO MAROLDA
AVV. SABINA RAIMONDI
Patrocinanti nelle Giurisdizioni superiori
Via Piersanti Mattarella, 9
90141 Palermo
Tel 091 7300195

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

in riassunzione

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Della Sig.ra **Francesca BRUGNANO** (BRGFNC64D61G273M), residente in Partinico (PA) via dell'Unità n. 39, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Marolda (C.F. MRLLR66S02G273K- pec: alberto.marolda@avvsciacca.legalmail.it, fax 091 9761574) e Sabina Raimondi (C.F.: RMNSBN73D64G273I- pec. sabina.raimondi@cert.avvocatitermini.it- fax 091303837), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Piersanti Mattarella 9 e con domicilio digitale agli indirizzi sopra indicati, giusta procura allegata

contro

- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** (c.f.: 05841760829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, via G. Cusmano 24, elettivamente domiciliata, nel giudizio dinanzi al TAR Palermo R.G. n. 31/2020 che oggi si riassume, presso l'Avv. Prof. Antonino Longo nel suo studio sito in Catania via de Caro 104 e con domicilio digitale estratto dal registro Reginde: antonino.longo@pec.ordineavvocaticatania.it;

e nei confronti

- di tutti coloro che sono risultati vincitori e/o in posizione utile nelle graduatorie di “Coadiutore amministrativo (ctg B)”, “Operatore tecnico informatico (ctg B)” e “Operatore Tecnico Magazziniere (ctg B)” di cui alla Procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017, riservata al personale ex LSU, pubblicata sulla GURS serie speciale concorsi 12 del 25/10/2019 (doc. n. 3, 4 e 5);

per la disapplicazione, previa adozione di misura cautelare,

- della clausola, contenuta a pag. 16 (e a pag. 5 dove è richiamata, sia pure per finalità differenti) dell'Avviso pubblico del 10/10/2019 (pubblicato sulla Gurs n. 12 del 25/10/2019) -con il quale l'A.S.P. Palermo ha indetto la “**Procedura di**



stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 1° comma del D.lgs. n. 75/2017, riservata al personale ex L.S.U. ..., per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti vacanti e disponibili afferenti ai profili professionali dell'area del comparto sanità della categoria "B/ Bs"- nella parte in cui, nello stabilire i criteri oggettivi per la formazione della graduatoria, dispone che "Il rapporto di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come LSU ante contrattualizzazione), in quanto rapporto avente natura previdenziale e assistenziale, non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera" (doc. n. 1);

- della presuppota Delibera dell'ASP Palermo n. 522 del 10/10/2019, pubblicata dal 13/10/2019 sull'Albo dell'Azienda, avente ad oggetto "Avvio di procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017 riservata al personale ex LSU per la copertura di posti appartenenti alla categoria B/Bs", nella parte in cui approva la clausola dell'avviso sopra censurata (doc. n.2);

- delle graduatorie di Operatore tecnico-Informatico (Delib. ASP Palermo n. 87 del 23/1/2020) e di Coadiutore Amministrativo (Delib. ASP Palermo n. 124 del 05/02/2020) e di Operatore tecnico Magazziniere (Delib. ASP Palermo n. 184 del 19/02/2020), nelle parti in cui alla ricorrente non viene conteggiata l'anzianità di servizio prestato a titolo di LSU (doc. n. 3 e 4);

per il riconoscimento del diritto della ricorrente

- ad avere conteggiato, ai fini della procedura de qua e, in particolare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, gli anni di servizio prestato a titolo di LSU;

- ad essere inserita nelle graduatorie finali sopra indicate con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità che tenga conto, dunque, della predetta anzianità di servizio come LSU;

nonché per la conseguente condanna

dell'ASP Palermo a calcolare in favore della ricorrente, ai fini della procedura de qua, l'anzianità di servizio come LSU e a riformulare le graduatorie di cui sopra, inserendo la ricorrente con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità comprensiva anche dell'anzianità di servizio come LSU, con ogni conseguenza in



termini di successiva stabilizzazione.

FATTO

1) La ricorrente è in servizio presso la P.A., senza soluzione di continuità, dal marzo 1996.

In particolare, la ricorrente (già lavoratrice ex art. 23 della L. 67/1988), in data **26/03/1996** veniva avviata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi della **L.r. n. 85/1995**, presso il Comune di San Cipirello, per lo svolgimento del progetto di lavoro socialmente utile (doc. n. 6 e 7) per poi, in data **01/06/1996**, transitare, in forza di mobilità, **presso l'A.S.P. Palermo** per la prosecuzione del progetto LSU (cfr. da doc. 8, 9, nonché doc. 10 Delibera di approvazione del progetto LSU); progetti via via prorogati con diverse Delibere sino al dicembre 2004 (cfr. doc. n. 11, 12 con allegato elenco lavoratori tra cui figura il nominativo della ricorrente a pag 15, nonché da doc. n.13 a n. 24).

L'oggetto del progetto L.S.U. da svolgere nel Distretto di Partinico, ove era stata assegnata la ricorrente, avrebbe dovuto essere il seguente: *“Potenziamento dei servizi tecnici di supporto dell'attività medico legale scolastica e di base”* (doc. n. 10 pag. 2 punto E).

Con le successive Delibere di approvazione e proroga dei progetti LSU, veniva ulteriormente specificato che *“Gli operatori interessati al progetto continueranno a svolgere le mansioni loro attribuite nel precedente progetto in particolare supporteranno gli uffici i presidi ospedalieri e amministrativi aggiornando la raccolta e la sistemazione e la relativa archiviazione degli atti documentali”* (doc. n. 17, Delib. 1535/1999, All. A).

Tuttavia, per come si dirà meglio in prosieguo e come verrà dimostrato in sede istruttoria, le mansioni assegnate alla ricorrente sono state, sin da subito, esorbitanti rispetto a quelle previste nel progetto LSU e riconducibili a quelle ordinariamente svolte dal personale di ruolo.

A) In particolare, la ricorrente dall'1 giugno 1996 veniva assegnata all"U.O.T. di Prevenzione di Partinico (già Ufficio di Igiene, doc n. 9) ove svolgeva le seguenti mansioni:

- istruttoria pratiche edilizie finalizzata all'adozione del parere igienico sanitario (che la stessa elaborava sulla base dell'istruttoria svolta e proponeva al



Dirigente per la firma) necessario al rilascio della concessione edilizia (anche in sanatoria) e/o della abitabilità/agibilità (doc. n. 25);

- Istruttoria pratiche finalizzata all'adozione del parere (che la stessa elaborava sulla base dell'istruttoria svolta e proponeva al Dirigente per la firma) necessario al rilascio di autorizzazioni sanitarie per attività commerciali o artigianali;

- controllo, raccolta, contabilizzazione, elaborazione, registrazione e trasmissione dati statistici riguardanti le attività proprie dell'U.O. di appartenenza;

- attività amministrative anche complesse, operazioni di natura contabile, stesura di testi di autonoma elaborazione.

Le medesime mansioni venivano svolte dal personale di ruolo in servizio presso l'U.O. (come verrà dimostrato in sede testimoniale).

Pertanto, appare evidente che **le mansioni sin da subito assegnate alla ricorrente** (molte delle quali hanno continuato -e continuano tuttora- ad essere svolte dalla stessa anche dopo la contrattualizzazione, doc. n. 44) **si discostano sensibilmente dal progetto originario di LSU**, sopra descritto, che avrebbe dovuto essere provvisorio¹ ed avere ad oggetto esclusivamente l'acquisizione di esperienza lavorativa mediante mera attività di supporto agli uffici e limitata ad “attività di raccolta sistemazione e archiviazione degli atti documentali” (doc. 10 e 17).

Al contrario, la ricorrente -come si evince dalla documentazione allegata (doc. n. 25) e come potrà essere confermato in sede testimoniale di cui sin d'ora si chiede l'ammissione- lavorava in totale autonomia e gestiva direttamente la fase istruttoria delle pratiche affidate (es. pratiche edilizie) rientranti nelle ordinarie funzioni istituzionali dell'Ente ed implicanti l'assolvimento di mansioni la cui natura e complessità risulta incomparabile rispetto alle originarie ed astratte previsioni del progetto LSU.

Tanto è vero che la stessa Amministrazione regionale, nel disporre l'assegnazione all'Asp della ricorrente (e di altri lavoratori), ha qualificato le mansioni che la stessa avrebbe dovuto svolgere come “Impiegato di concetto” (si badi bene di “concetto” e non di “ordine”, come sarebbe stato più consone nell'ambito del progetto LSU in oggetto, doc. n. 26).

¹ Il progetto in cui è stata inserita la ricorrente era ex art. 1 comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 468/1997, ovvero “lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi” (cfr. doc. n. 31, pag. 2 VI cpv).



In data 26/11/2004, nell'ambito del Piano regionale di fuoriuscita dal bacino Lsu di cui alla L. r. 21/2003², l'A.S.P. Palermo pubblicava un “Avviso interno di stabilizzazione mediante contratti quinquennali (doc. n. 27).

Tale Avviso, all'art. 4, prevedeva, tra i criteri di selezione, “3) possesso del titolo di studio richiesto dalla singola posizione a concorso (Bs, B, A); 4) possesso della professionalità richiesta; 5) avere già espletato mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste durante la collaborazione resa all'Azienda Usl” (doc. n. 27).

La ricorrente, in relazione al titolo di studio ed “*alla specifica esperienza professionale*” (art. 1, doc. 28 e art. 4 doc. n. 27), acquisita negli 8 anni pregressi, stipulava con l'Azienda sanitaria resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia quinquennale (dal **31/12/2004 al 30/12/2009**) e inquadramento giuridico nella **categoria Bs**, profilo “**coadiutore amministrativo**” (cfr. doc. n. 28, in particolare art. 1).

La contrattualizzazione avveniva, dunque, senza soluzione di continuità rispetto al servizio reso in qualità di L.S.U. e con prosecuzione delle medesime mansioni sino a quel momento svolte e sopra descritte (mansioni che mantiene a tutt'oggi; circostanza che potrà essere confermata dai testi indicati).

Prima della scadenza di tale contratto e, precisamente, in data 18/12/2009, la ricorrente stipulava con l'Azienda sanitaria un secondo contratto a tempo determinato con efficacia quinquennale (dal **31/12/2009 al 30/12/2014**, cfr. doc n. 29).

In data 19/11/2014, la ricorrente stipulava un terzo contratto a tempo determinato, con decorrenza **dal 31/12/2014 al 31/12/2016**, doc. n. 30).

Quest'ultimo contratto, infine, con diverse Delibere ASP è stato prorogato, sempre senza interruzione di continuità, sino, da ultimo, **al 31/12/2020** (cfr. docc. nn. 31, 32 e 33). La ricorrente, inoltre, risulta inserita nell'Elenco regionale unico, predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.L. 101/2013, come recepito con L.r. 5/2014 ³(doc n. 34).

²Con la L.R. n. 21/2003 il Legislatore regionale ha inteso promuovere la fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, individuando alcune misure in base alle quali gli Enti avrebbero potuto anche assumere a tempo determinato con “contratto di diritto privato”.

³L'art. 4, comma, 8 del D.L. n. 101/2013 stabilisce che le Regioni, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio



Posta la superiore premessa, necessaria al fine di rappresentare la storia lavorativa della ricorrente presso la P.A., con riferimento alla procedura di stabilizzazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

2) Con Delibera n. 522 del 10/10/2019, l'ASP Palermo indiceva una **procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, COMMA 1, D.lgs. n. 75/2017** (doc. 1 e 2).

La ricorrente presentava regolare domanda di partecipazione relativamente alle selezioni di: Coadiutore amministrativo, Operatore tecnico Informatico e Operatore tecnico Magazziniere.

Tuttavia, ritenendo l'Avviso e la presupposta Delibera di approvazione illegittima, limitatamente alla parte in cui non riconosce utile, ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio, il periodo svolto come L.S.U., la ricorrente (insieme ad altri soggetti parimenti interessati) -con atto stragiudiziario del 18/11/2019, invitava bonariamente l'A.S.P. alla modifica di tale clausola (doc. n. 35). Con nota del 18/12/2019 l'A.S.P. riscontrava negativamente la superiore istanza dei ricorrenti (doc. n. 36).

Quindi, con ricorso dinanzi al TAR Sicilia la ricorrente, insieme ad altri lavoratori precari ASP, impugnava il predetto avviso in parte qua (nella parte in cui esclude dal calcolo dell'anzianità di servizio il periodo svolto come L.S.U.) (doc. n. 37).

Con sentenza n. 296/2020 il TAR Sicilia, richiamando un recente orientamento formatosi in materia, declinava la giurisdizione in favore del Giudice ordinario (doc. n. 38).

In particolare, il Tribunale amministrativo affermava che “dopo alcune incertezze dovute alla novità della questione, questo TAR (vedi sentenze n. 1177 e 2271 del 2019 alle cui ampie motivazioni si rinvia), in adesione al condiviso orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6821 del 30 novembre 2018, ha affermato che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le

2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), predispongono un Elenco regionale dei suddetti lavoratori.

Tale disposizione è stata recepita a livello regionale con l'art. 30 della L.r. 5/2014, in base al quale è stato predisposto l'Elenco unico regionale, secondo criteri improntati all'anzianità di utilizzo, al carico familiare e all'anzianità anagrafica (cfr. Art. 30 comma 1).



controversie relative a procedure indette ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs.vo n. 75 del 2017, in quanto la norma esclude il passaggio concorsuale e collega la stabilizzazione a determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale. In tale sentenza si è, in particolare, precisato che, al fine di determinare la corretta giurisdizione, ciò che rileva non è l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. Nella specie, è stata contestata proprio una procedura di questo tipo, cosicché va declinata la giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la controversia può essere riassunta ex art. 11 c.p.a.." (cfr. doc n. 38).

Nella more della predisposizione della odierna riassunzione, l'A.S.P. Palermo pubblicava le graduatorie definitive relative alla procedura di stabilizzazione in oggetto, nelle quali la ricorrente non risulta collocata in posizione utile, scavalcata da chi -per come si dirà meglio in prosieguo- possiede un'anzianità complessiva di servizio sensibilmente inferiore a quella della stessa (doc. da n. 3, 4 e 5).

* * * * *

Ciò premesso, con il presente atto, la ricorrente adisce, anche in riassunzione, il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, per la tutela dei propri diritti per i seguenti

MOTIVI

Preliminarmente, visto l'ingente numero dei potenziali controinteressati (ovvero, i soggetti vincitori delle selezioni in oggetto e/o collocati in posizione utile nelle graduatorie) e la conseguente difficoltà (anche in termini di allungamento del termine) di notifica agli stessi, si chiede, sin d'ora, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami anche con modalità telematiche, come oramai costantemente ammesso dalla giurisprudenza.

* * * * *

Sempre in via preliminare, sull'interesse ad agire si rappresenta quanto segue.

L'accoglimento del ricorso e, dunque, il riconoscimento, anche solo parziale, dell'anzianità di servizio svolta a titolo di LSU, determinerebbe la ricollocazione della ricorrente nelle graduatorie in oggetto (Coadiutore amministrativo, Operatore



informatico e Operatore tecnico magazziniere) in posizione utile ai fini della stabilizzazione.

Ed invero, il computo dell'anzianità di servizio è stato operato assegnando n. 1 punto per ogni giorno di servizio⁴ prestato post contrattualizzazione (escludendo dal calcolo, come anzi detto, il periodo pregresso prestato formalmente a titolo di LSU). Tuttavia, considerato che la stragrande maggioranza dei precari Asp è stata contrattualizzata contestualmente -e precisamente nel dicembre 2004-, il criterio dell'anzianità di servizio, seppur indicato nel Bando come criterio principale, è risultato, di fatto, eliso. Tanto è vero che gran parte dei candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio. Basti osservare, infatti, la graduatoria di Coadiutore amministrativo (doc. n. 3), per rendersi conto che **il punteggio attribuito a titolo di anzianità servizio è assolutamente identico per i candidati collocati tra il 20° e il 530° posto (punti 4749)**⁵

La scelta (illegittima) dell'Asp di considerare solo il periodo di servizio successivo alla contrattualizzazione ha determinato che, sostanzialmente, **i soli criteri di valutazione applicati siano stati quelli che nel Bando erano indicati come criteri eventuali e suppletivi**, ovvero: il carico familiare e la minore anzianità anagrafica. Mentre nessuna effettiva comparazione tra i candidati è stata sostanzialmente operata in merito al criterio principale dell'anzianità di servizio.

L'omessa valutazione del periodo di servizio svolto dalla ricorrente in favore dell'ASP prima della contrattualizzazione ha comportato che la stessa -sulla base degli altri due criteri applicati- sia stata collocata in fondo alla graduatoria.

Invero, in caso di accoglimento del ricorso e conseguente riconoscimento, anche solo parziale, dell'anzianità di servizio relativa al periodo ante contrattualizzazione, il suo punteggio aumenterebbe sensibilmente sino al posizionamento nei primi posti della graduatoria, con conseguente diritto alla immediata stabilizzazione⁶.

⁴(doc 1, Avviso di stabilizzazione, pag 17 "con l'avvertenza che il calcolo e il computo dell'anzianità sarà effettuato a giorni di calendario").

⁵la ricorrente si è collocata appena 3 posti sotto con 4739 punti (alla posizione 533[^]) avendo sottoscritto il contratto 10 giorni dopo rispetto agli altri, per motivi personali.

⁶Ad esempio, come emerge dall'allegato Elenco regionale (doc. n. 34, ove è confluito tutto il personale precario della Regione siciliana e ove viene indicata la data di avvio al progetto di LSU per ognuno), proprio il 20° classificato risulta avviato al lavoro l'08/11/1999, dunque, ben 3 anni dopo la ricorrente (avviata il 26/3/1996), pur avendo ottenuto, nella procedura di che trattasi, sostanzialmente il medesimo punteggio della stessa alla quale prevale solo grazie al criterio della minore anzianità anagrafica. Del pari, il 21° classificato, risulta (dall'elenco regionale) avviato al lavoro il 08/11/1999 e così via. Appare evidente, dunque, che, in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente **prevarrebbe su tutti coloro che sono stati avviati al lavoro**



I- Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017, della Circolare Ministeriale n. 3/2017 del 23/11/2017 e della Circolare Assessoriale n. 55510 del 08/07/2019 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

La procedura di stabilizzazione per cui è causa è regolata dall'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 (cd. Decreto Madia).

La dichiarata finalità del Decreto Madia (come di ogni procedura di reclutamento straordinario) è la “tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando le professionalità da tempo maturate e poste a servizio delle pubbliche amministrazioni” (cfr. doc. 39, 1° cpv. pag. 2, Circ. 3/2017).

L'A.s.p. Palermo, con la clausola del Bando concorsuale oggi contestata, ha disatteso detta norma.

Ed invero, il Bando prevede che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, vada escluso dalla valutazione il periodo di servizio prestato come L.S.U.. In particolare, la clausola di cui oggi si chiede la disapplicazione (pag. 16 del Bando) così recita: “*il rapporto di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come lsu ante contrattualizzazione, avvenuta per tutti nel 2004), in quanto rapporto avente natura previdenziale-assistenziale non può, essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all'art. 20 del decreto lgvo 75/2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera*”⁷.

La suddetta clausola concorsuale risulta illegittima per le seguenti ragioni.

La procedura prescelta dall'Azienda sanitaria (stabilizzazione ex art. art. 20, **COMMA 1**, D.lgs. n. 75/2017), consente alle P.a. di avviare procedure di reclutamento speciale, al fine di assumere con contratto a tempo indeterminato il personale in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con **contratti** a tempo determinato presso l'amministrazione che

presso la P.A. a titolo di LSU successivamente alla stessa, con conseguente diritto alla stabilizzazione.

⁷ Detto principio, sia pure al diverso fine dell'individuazione del criterio per la “determinazione dei tre anni di anzianità previsti come condizione per le stabilizzazioni”, viene affermato anche a pag. 5 dell'Avviso.



procede all'assunzione ... (al riguardo la Circ. 3/2017 chiarisce che occorre risultare in servizio, con contratto, anche per un solo giorno, purché successivamente alla data del 28/08/2015, cfr. doc. n. 39, pag. 3, punto 3.2.1.);

b) sia stato (a suo tempo) reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (al riguardo, l'art. 22 L.r. n. 1/2019 ha stabilito che “il reclutamento con le procedure di cui alla L.r. nn. 85/95, 16/2006, 21/2003 e 27/2007 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs 75/2017, aprendo “rilevanti spazi alla possibilità di stabilizzare gli LSU in servizio”, cfr. Circ. Ass. 55510 del 08/07/2019, doc. n. 40);

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Dal chiaro tenore letterale della norma che regola la procedura di stabilizzazione in oggetto -che va letta coerentemente ai principi ispiratori che la sorreggono (come chiariti dalle successive Circolari, sia ministeriale che assessoriale, pur richiamate nel Bando)- si evince quanto segue:

- la titolarità del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione che procede è richiesta esclusivamente nei limiti di cui al punto a) (dunque, “anche per un solo giorno purchè successivo alla data del 28/08/2015”, doc. n. 39, Circ. 3/2017);

- occorre, inoltre, avere maturato al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della medesima Amministrazione procedente, almeno tre anni di **servizio**, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il Legislatore, dunque, tiene nettamente distinti il requisito del possesso del contratto a tempo determinato (che limita ad un'epoca successiva al 28/08/2015), dal **diverso** requisito dell'anzianità di servizio conseguita anche con altre tipologie di lavoro svolto presso l'Amministrazione procedente.

La diversa locuzione prescelta dal Legislatore non può avere altro significato che quello -peraltro, coerente con la *ratio* della norma e reso esplicito nella relativa Circolare interpretativa- di “valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste



a servizio delle pubbliche amministrazioni” (cfr. doc. 39, 1° cpv. pag. 2, Circ. 3/2017).

Ed invero, appare evidente che il Legislatore, utilizzando al punto c) la diversa dicitura di “servizio” in luogo di “contratto” (utilizzata al punto a)), ha voluto tracciare il criterio generale di computo della complessiva anzianità che, invece, illegittimamente l’A.s.p. pretende di limitare al solo periodo di contrattualizzazione, operando una distorsione del disposto normativo.

A sostegno, basti osservare che non si spiegherebbe altrimenti perché la Circolare assessoriale n. 55510 del 08/07/2019, nel dettare gli indirizzi operativi e nell’individuare, sotto il profilo soggettivo, i destinatari delle procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1, si riferisca esclusivamente al “preariato storico tra cui LSU” (cfr. doc. n. 40). Non si vede, in particolare, perché se i destinatari sono proprio i lavoratori ex LSU, la relativa anzianità di servizio non debba essere computata.

Ed ancora, ad ulteriore riprova, risulta pregnante che il Legislatore, nel delineare la distinta procedura di stabilizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della cd. Legge Madia, utilizzi, al fine del computo del presupposto dell’anzianità (punto b), la diversa dicitura “almeno tre anni di **contratto**”, diversamente, si ribadisce, dal comma 1 (fonte dell’odierna procedura di stabilizzazione) che, come sopra evidenziato, si riferisce espressamente al “**servizio**”, attribuendo così una distinta rilevanza all’uno e all’altro elemento.

Da quanto sopra, appare evidente, dunque, che la scelta dell’Azienda sanitaria resistente di limitare il computo dell’anzianità di servizio al solo periodo di contrattualizzazione -avvenuto per la ricorrente (così come per tutto il bacino dei ex LSU) nel 2004-, non considerando anche il servizio pregresso svolto come LSU, risulta in palese contrasto con la chiara lettura della fonte normativa applicata.

L’omesso computo dell’anzianità pregressa maturata dalla ricorrente ha determinato che la stessa, nella graduatoria finale, sia stata superata dal personale con una minore complessiva anzianità di servizio, palesandosi, sotto tale profilo, anche il vizio di disparità di trattamento tra lavoratori come la ricorrente, in servizio sin dal 1996 e lavoratori avviati successivamente (in particolare, nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel 2001 etc.).



Ed invero, considerato che i soli criteri di valutazione della selezione in oggetto sono l'anzianità di servizio e, a parità, il maggiore carico familiare e la minore età, la scelta dell'ASP di computare l'anzianità di servizio a far data dalla contrattualizzazione (avvenuta per tutti nel 2004, nonostante vi fossero lavoratori, come la ricorrente, che si trovavano già in servizio da epoca antecedente) ha fatto sì che il criterio dell'anzianità sia stato sostanzialmente vanificato, attribuendo rilievo unicamente gli altri due criteri (secondari) che finiscono per favorire i candidati più giovani, con buona pace della ratio della procedura di stabilizzazione che è quello dell'eliminazione del cd. "precariato storico" (si ribadisce che la ricorrente è in servizio da circa 25 anni), vanificando nel caso della ricorrente un periodo lavorativo pari a ben 8 anni di servizio svolto in favore della Pubblica amministrazione.

* * * * *

Nonostante quanto dedotto possa ritenersi già sufficiente (attesa la palese erroneità dell'interpretazione, da parte dell'Asp Palermo del chiaro disposto di cui al comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 75/2017), si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità della contestata clausola del Bando.

II- Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 sotto altro profilo – Eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

L'Azienda sanitaria ha motivato il mancato computo dell'anzianità di servizio svolto come L.S.U. richiamando la natura previdenziale ed assistenziale del rapporto lavorativo in questione (cfr. doc. 1 clausola pag. 16).

Pertanto, nel caso de quo, risulta imprescindibile verificare se, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla natura di tali rapporti lavorativi, la fattispecie concreta coincida con quella prevista dal principio generale richiamato dall'ASP sulla natura previdenziale e assistenziale al rapporto di LSU, ovvero se tale qualifica formale non nasconda, in realtà, un ordinario rapporto di lavoro.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con un oramai consolidato orientamento, frutto di un attento vaglio dei rapporti di lavoro in questione, pur non disconoscendo la richiamata matrice assistenziale e previdenziale, ha precisato che, l'accertamento dell'effettiva natura del rapporto come socio-assistenziale oppure come rapporto di



lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, impone di verificare se, in concreto, *“il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’Amministrazione, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell’art. 2126 c.c.”* (Cass., Ord. 10 luglio 2017, n. 17012 che richiama e conferma Cass. nn. 13472/16, 13596/16, 6914/16, 15071/15).

La medesima giurisprudenza ha conseguentemente statuito il principio per cui *“in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, **la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato** con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell’organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’Amministrazione”* (cfr. Cass. cit.).

La prevalenza della connotazione **sostanziale** rispetto a quella meramente formale, peraltro, è stata affermata anche dalla Corte di Giustizia Europea nella sent. n. 157 del 15 marzo 2012 (causa Sibilio) dove si è affermato che *“la qualificazione formale da parte del legislatore nazionale del rapporto costituito tra una persona che svolge lavori socialmente utili e l’amministrazione pubblica per cui vengono effettuati questi lavori **non può escludere che a detta persona debba tuttavia essere conferita la qualità di lavoratore in base al diritto nazionale, se tale qualifica formale è solamente fittizia e nasconde in tal modo un reale rapporto di lavoro ai sensi di tale diritto**”* (cfr. sent. cit.).

Il problema della “etichetta formale” del rapporto de quo è da anni dibattuto anche in dottrina, che -pervenendo a conclusioni analoghe a quelle della citata giurisprudenza- ha osservato come, in presenza degli indicati elementi concreti, *“non v’è dubbio che nella sostanza quel rapporto è un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato”* (M. Persiani, *“Esistenza nei fatti di un rapporto di lavoro subordinato e necessaria applicazione della tutela dell’uomo che lavora”*, GI, 2011, 132).



Pertanto, al di là della qualificazione formale attribuita al rapporto instaurato con il lavoratore socialmente utile, occorre verificare, in concreto, se il rapporto di lavoro in questione non presenti di fatto caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.

Ebbene, da quanto esposto in punto di fatto e dai documenti allegati, emerge con chiarezza che la ricorrente risulta, sin dall'origine, *“effettivamente inserita nell'organizzazione pubblicistica ed adibita ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione”* (Cass. Ord. 17012/2017 cit).

Pertanto, in disparte il (fittizio) *nomen iuris* attribuito dall'Amministrazione, i compiti assegnati alla ricorrente rientravano, come si evince dai documenti allegati e come potrà essere confermato dai testi di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, nell'attività istituzionale tipica dell'Ente e hanno avuto anche la finalità di sopperire alle dichiarate carenze di organico, discostandosi sensibilmente da quello che avrebbe dovuto essere il progetto LSU (supporto ai presidi ospedalieri ed agli uffici per attività di raccolta, sistemazione e archiviazione degli atti documentali ...al fine di acquisire esperienza amministrativa” (doc. n. 17, Delib. 1535/1999, All B1, nonché Delibere di proroga dei progetti, doc. da n. 10 a 24) **attraverso lo svolgimento di mansioni più rilevanti, articolate e tecnicamente complesse come rappresentato in fatto alla lettera A (cui si rinvia integralmente).**

Tant'è vero che la ricorrente è stata poi contrattualizzata nel profilo professionale che già sostanzialmente ricopriva (Coadiutore amministrativo BS) e per lo svolgimento delle medesime mansioni amministrative, così come prevedeva l'Avviso di stabilizzazione del 2004, nonché il contratto del 2004 (cfr. doc n. da 27 art. 4 e doc. n. 28).

Si ribadisce, infatti, che l'art. 4 del suddetto Avviso di stabilizzazione prevedeva, tra i criteri di selezione, “4) possesso della professionalità richiesta; 5) avere già espletato mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste durante la collaborazione già resa all'Azienda (cfr. doc. n. 27). Del pari, il contratto di lavoro a tempo determinato del 2004, all'art. 1, attribuiva alla ricorrente “l'incarico di categoria BS con compiti particolarmente qualificati che presuppongono specifica esperienza professionale ...” (cfr. doc. 28).

Deve ritenersi, dunque, che la fattispecie concreta, solo fittiziamente denominata LSU, va inquadrata come rapporto di lavoro di natura subordinata, con le ovvie



conseguenze in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio *medio tempore* maturata.

A sostegno di quanto sopra assume rilevante pregnanza anche la determinazione dell'Amministrazione sanitaria di disporre l'integrazione dell'orario settimanale di lavoro di tutti gli lsu (e dunque anche della ricorrente), motivata espressamente sulla base della "*necessità di migliorare la funzionalità*" degli uffici e dei servizi amministrativi (cfr. doc n. 41, Deliberazione n. 3486 del 27/06/2001, nonché doc. 42 e 43).

La dichiarata finalità fornisce, infatti, ulteriore conferma dell'estraneità (o, quanto meno, la rilevanza recessiva) della natura socio-assistenziale del rapporto di lavoro instaurato, disvelando, oltre ogni ragionevole dubbio, l'effettiva destinazione delle prestazioni lavorative al soddisfacimento (prevalente se non esclusivo) di esigenze istituzionali dell'Amministrazione piuttosto che di natura assistenziale e di politica sociale.

Si ribadisce che la medesima Amministrazione regionale, nel descrivere le mansioni affidate alla ricorrente, rinvia alla definizione di "Impiegata di concetto", circostanza che nelal specie appare qualificante unitamente a tutto quanto sopra riferito e a quanto verrà confermato dai testi (doc n. 26).

La clausola dell'Avviso impugnata, dunque, nella parte in cui stabilisce *-tout court* e senza alcun distinguo in relazione alle situazioni concrete- che il servizio svolto come LSU non può essere equiparato a quello svolto come lavoratore subordinato e non concorre ai fini della determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera, risulta censurabile alla luce del sopra ricordato autorevole insegnamento giurisprudenziale sia nazionale che europeo.

Peraltro, si ribadisce che, il mancato riconoscimento della effettiva anzianità di servizio come sopra delineato, dà luogo anche ad una violazione del principio di uguaglianza tutelato dall'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui vengono trattate in modo uguale situazioni differenti, atteso che i lavoratori, seppur reclutati in tempi diversi (chi nel 1996, chi nel 1997, chi nel 1998, nel 1999 e così via), ai fini della formazione delle graduatorie, sono stati considerati come aventi tutti la medesima anzianità di servizio, coincidente con il momento della contrattualizzazione avvenuta nel 2004, azzerando o appiattendo, dunque, la professionalità acquisita



medio tempore, in contrasto, come già evidenziato, con la stessa *ratio* della Legge Madia ed in generale con quella di ogni procedura di reclutamento straordinario.

Ed invero, le graduatorie definitive già pubblicate, formate sulla base del criterio oggi contestato, vede la ricorrente -in servizio, si ribadisce, dal 1996- inevitabilmente surclassata da colleghi subentrati nell'Azienda sanitaria successivamente e che la precedono solo per maggiore carico familiare o minore età (criteri che, seppur nel bando sono indicati come subordinati al criterio dell'anzianità di servizio, costituiscono, di fatto, i soli criteri effettivamente applicati, attesa la sostanziale parificazione di tutti i candidati al 2004).

Quanto appena affermato può essere agevolmente confermato dall'esame dell'allegato Elenco regionale (doc. n. 34), costituito ex art. 4, comma 8, D.L. 101/2013⁸ (cfr. anche sopra nota 3), ove sono confluiti tutti i precari storici della Regione siciliana in possesso di determinati requisiti⁹ e ove è indicata la data di avvio al lavoro di ciascuno.

Ebbene, confrontando le graduatorie della procedura per cui è causa con il suddetto elenco, si evince come i vincitori delle selezioni in oggetto sono stati tutti avviati al lavoro successivamente alla ricorrente (in servizio nella P.A., si ribadisce, dal 1996).

A solo a titolo esemplificativo, al fine di evidenziare l'estrema ingiustizia che la clausola del bando oggi contestata ha provocato, basti osservare che il candidato collocatosi alla posizione n. 11 (Arrigo Giorgio) nella graduatoria di Operatore Informatico (e dunque vincitore della selezione), risulta (nel suddetto elenco regionale, doc. n. 34) avviato al lavoro il 08/11/1999. Del pari, potrebbero citarsi numerosi altri esempi di candidati avviati ai progetti LSU successivamente alla ricorrente e oggi risultati vincitori della selezione de qua¹⁰.

* * * * *

Infine, non può valere ad obliterare i superiori principi, ormai costantemente affermati dalla Suprema Corte, il richiamo - contenuto nel bando- all'isolato parere

⁸La consultazione dell'Elenco risulta agevole in quanto formato in ordine alfabetico

⁹ L'inserimento nel suddetto elenco costituisce, peraltro, uno dei requisiti di ammissione alla procedura di stabilizzazione in oggetto.

¹⁰ Ad esempio, nella medesima graduatoria di operatore informatico la candidata n. 12, Governati, è stata avviata come LSU nel 2001, la candidata n. 13 Russo avviata nel 2001, la candidata n. 14, Enia, nel 1998, la candidata n. 15, Del Castillo, nel 1999 e così via.



reso dalla Corte dei Conti n. 327/2017, che, senza alcuna argomentazione a supporto, sembrerebbe disconoscere il consolidato orientamento giurisprudenziale che impone di guardare alle caratteristiche concrete della fattispecie piuttosto che al *nomen* assegnato dall'Amministrazione.

A ben vedere, peraltro, con tale parere il Giudice contabile risponde ad un quesito che in realtà non attiene al riconoscimento della anzianità complessiva di servizio nella P.A., bensì unicamente al criterio di computo di uno dei presupposti della stabilizzazione, ovvero il calcolo del triennio di servizio di cui al punto c) dell'art. 20 comma 1 della c.d. Legge Madia.

* * * * *

Sull'istanza cautelare

Per quanto sopra, già ad una valutazione sommaria, appare evidente la fondatezza del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, si evidenzia che la ricorrente, da quasi 25 anni alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si trova attualmente in servizio in forza di (ennesima ed **ultima**) proroga di contratto individuale di diritto privato a termine, con scadenza il **31 dicembre 2020** (cfr. Delibera di proroga, doc. n. 33). E' evidente, dunque, che la fisiologica durata del giudizio supererebbe il periodo di proroga accordato.

Pertanto, appare necessario che il Tribunale disponga la misura cautelare che ritiene più idonea al caso concreto anche mediante ordine all'ASP di prorogare il contratto della ricorrente sino all'esito del giudizio e/o in subordine qualsiasi misura cautelare che riterrà maggiormente idonea ad evitare il pregiudizio, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, del bene della vita del quale si chiede tutela, ovvero, la tanto agognata stabilizzazione della ricorrente.

* * * * *

Per quanto sopra,

VOGLIA IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO,

in funzione di Giudice del lavoro

- in via cautelare, adottare le misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, ordinando all'ASP di Palermo di prorogare il contratto della ricorrente sino all'esito del giudizio e/o adottando ogni altra misura che il Tribunale riterrà maggiormente idonea;



-fissare l'udienza cautelare e l'udienza di merito, autorizzando, considerato l'elevato numero dei potenziali controinteressati, la notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. anche con modalità telematiche mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione resistente e, conseguentemente, di ordinare detta pubblicazione a carico della parte avversaria.

Nel merito,

- previa **disapplicazione**

1) della clausola, contenuta a pag. 16 dell'Avviso dell'ASP Palermo del 10/10/2019 (pubblicato sulla Gurs n. 12 del 25/10/2019, doc. n. 1), avente ad oggetto “Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 20 1° comma del D.lgs. n. 75/2017(...)”, nonché a pag. 5 (dove la medesima regola è richiamata, sia pure per finalità differenti), nella parte in cui, nello stabilire i criteri oggettivi per la formazione della graduatoria, dispone che *“Il rapporto di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come LSU ante contrattualizzazione), in quanto rapporto avente natura previdenziale e assistenziale, non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera”* (doc. n. 1),

2) della presupposta Delibera ASP Palermo n. 522 del 10/10/2019, pubblicata dal 13/10/2019 sull'Albo dell'Azienda, avente ad oggetto “Avvio di procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017 riservata al personale ex LSU per la copertura di posti appartenenti alla categoria B/Bs”, nella parte in cui approva la clausola dell'avviso sopra censurata (doc. n.2);

3) delle graduatorie di: Operatore tecnico-Informatico (Delib. ASP Palermo n. 87 del 23/1/2020, Coadiutore Amministrativo (Delib. ASP Palermo n. 124 del 05/02/2020 e di Operatore tecnico Magazziniere (Delib. ASP Palermo n. 184 del 19/02/2020), nelle parti in cui non viene conteggiata alla ricorrente l'anzianità di servizio come LSU (doc. 3, 4 e 5);

riconoscere il diritto della ricorrente

- ad avere conteggiato, ai fini della procedura de qua e, in particolare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, gli anni di servizio prestato a titolo di LSU;



- ad essere inserita nelle graduatorie finali sopra descritte con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità che tenga conto, dunque, della predetta anzianità di servizio come LSU;

conseguentemente condannare l'ASP Palermo, in persona del legale rappresentante por tempore, a calcolare in favore della ricorrente, ai fini della procedura de qua, l'anzianità di servizio come LSU e a riformulare le superiori graduatorie inserendo la ricorrente con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità che tenga conto anche dell'anzianità di servizio come LSU, con ogni conseguenza in termini di successiva stabilizzazione.

Con vittoria delle spese anche di contributo unificato e compensi professionali, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.

In via istruttoria, si allegano i documenti citati come da separato elenco.

Sempre in via istruttoria, si chiede di ammettere la prova testimoniale con le sigg.re Teresa Emmolo (MMLTRS61E54G348Y), residente in Partinico (PA) contrada da Ramo snc, Giovanna Tranchina (TRNGNN63C43G348E), residente in Partinico c.da Garofalo n. 81, Angela D'Alfonso (nata a Petralia Sottana (PA) il 14/10/1962) residente in Partinico Via Crispi, sui seguenti articolati:

- “vera è la circostanza di cui al punto A della parte in fatto del presente ricorso (pag. 3 e 4)”;

“Vero è che dopo la contrattualizzazione la ricorrente ha continuato a svolgere le medesime mansioni svolte nel periodo in cui prestava servizio formalmente come LSU e, dunque, quelle descritte al punto A) della parte in fatto del ricorso”.

Si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e trattandosi di materia di lavoro viene versato il contributo unificato nella misura di € 259,00.

Palermo, 10 giugno 2020

Avv. Sabina Raimondi

Avv. Alberto Marolda

